



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

FRA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE e
UNIONE REGIONALE FORENSE DELLE MARCHE

Fra il Tribunale per i Minorenni delle Marche, rappresentato dal suo Presidente, dr. Sergio Cutrona, e l'Unione Regionale Forense delle Marche, nella persona del suo Presidente, Avv. Arturo Pardi,

Visto l'art. 44 della legge 31-12-2012 n. 247;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011 n. 111;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58 (pubblicato in G.U. 2 maggio 2016 n. 101), avente ad oggetto: "Regolamento recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari";

Vista la circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 13.10.2017 n. prot. 0186223;

CONSIDERATA

L'opportunità di una reciproca collaborazione, finalizzata:

- a migliorare l'operatività del Tribunale per i Minorenni delle Marche, mediante risorse umane aggiuntive, che consentano di agevolare lo smaltimento dell'arretrato, la sollecita definizione dei procedimenti e l'adozione di provvedimenti di accresciuto livello qualitativo;
- a favorire una più approfondita preparazione dei giovani avvocati nel settore minorile, in considerazione della necessità di specializzazione che lo stesso richiede;

La facoltà riconosciuta, con la citata circolare prot. 0186223, dal Ministero della Giustizia, ai capi degli Uffici di un generale potere organizzativo, che ricomprende anche quello di stipulare Convenzioni, improntate al rispetto di alcuni principi generali ivi indicati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l'attività di praticantato svolta dai praticanti avvocati presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011 n. 111, e dell'articolo 4 del DM 58/2016, in attuazione del progetto formativo individuale redatto in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

Articolo 2

Requisiti per lo svolgimento del tirocinio

1. Per l'ammissione al tirocinio presso l'ufficio giudiziario, il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

- a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli Avvocati competente, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;
- c) avere già svolto il tirocinio per almeno un semestre, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, presso un

avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine sopra indicato o presso l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 3

Domanda di svolgimento del tirocinio. Comunicazione al Consiglio dell'Ordine

1. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il modello per la domanda sarà messo a disposizione dei praticanti anche presso la segreteria del COA. Il praticante potrà anche consegnare la domanda in tale segreteria, che provvederà a trasmetterla a quella del Tribunale per i Minorenni.
2. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
 - b) il punteggio di laurea;
 - c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
 - d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui tale avvocato fa eventualmente parte;
 - e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
3. Ciascuna domanda di tirocinio sarà valutata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, previo colloquio con l'aspirante, eseguito di persona o tramite un delegato del Presidente stesso;
4. La decisione sulla domanda di tirocinio sarà presa dopo il colloquio dal Presidente stesso, con apposito provvedimento, nel quale sarà stabilita la data di inizio del tirocinio e comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
5. Prima dell'effettivo inizio del tirocinio, le parti predisporranno un progetto formativo individuale conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
6. Ciascun tirocinante redigerà alla fine di ogni semestre una relazione sull'attività svolta, che sarà trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Articolo 4

Durata dell'attività di praticantato

1. L'attività di praticantato nelle forme previste dalla presente convenzione può essere svolta per non più di dodici mesi.
2. Lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione, di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Scuola Forense), secondo la disciplina dettata dal DM 9-2-2018 n. 17.

Articolo 5

Numero massimo di praticanti

1. I praticanti avvocati sono affidati ai giudici togati che esprimeranno la loro

- disponibilità, i quali si prenderanno cura della loro formazione anche in collaborazione con i giudici onorari e con il personale di cancelleria;
2. Ogni giudice non potrà rendersi affidatario di più di due praticanti per volta.
 3. Al fine di evitare discontinuità nell'operatività della presente convenzione, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato, il giudice togato potrà dare, in deroga al limite di cui al comma 2, la disponibilità all'accoglienza di un ulteriore praticante avvocato.

Articolo 6

Criteri per la selezione

1. Qualora non risulti possibile ammettere al praticantato presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati, che avranno avanzato domanda e che siano stati valutati positivamente al colloquio, sarà attribuita preferenza, nell'ordine che segue:
 - a. alla fascia di voto in cui si inserisce la media degli esami indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c), ritenendosi equivalenti quelli che si collocano nella stessa fascia di cinque punti dal 110 in giù (da 110 a 106, da 105 a 101 e così via),
 - b. alla maggiore ampiezza del periodo di tirocinio restante per il completamento della pratica,
 - c. a parità dei requisiti previsti dai periodi che precedono sarà attribuita preferenza alla valutazione fatta dal Presidente nel colloquio.

Articolo 7

Attività del praticante avvocato

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il giudice affidatario ed i giudici onorari del suo gruppo di lavoro; sotto la guida e controllo dei medesimi, provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterlo in casi particolarmente delicati. Il giudice affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale della cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento presso l'Ufficio giudiziario. Con lo stesso limite, fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato potrà continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'ufficio legale di un ente pubblico, senza pregiudizio del tirocinio presso l'Ufficio giudiziario.
3. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e/o assicurativi a carico dell'ufficio giudiziario. Il Consiglio dell'Ordine stipulerà apposita polizza assicurativa, a favore dei praticanti avvocati ammessi al tirocinio presso l'Ufficio giudiziario, a copertura degli infortuni durante l'attività di tirocinio presso lo stesso e ne darà assicurazione alla Segreteria del Presidente del Tribunale per i Minorenni.
E' facoltà del COA incentivare la partecipazione dei praticanti al tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni attraverso la previsione di una borsa di studio, che sarà comunicata dal COA stesso all'Ufficio Giudiziario.

4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice affidatario, avendo cura di segnalare eventuali problemi di conflitto di interessi, derivanti da conoscenza personale delle parti in causa o dei loro difensori.
5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, o di cui sia parte un soggetto che, negli ultimi tre anni, è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante il tirocinio, il praticante avvocato non può svolgere attività professionale presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche; inoltre, il praticante non potrà rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che sono stati trattati dal giudice affidatario, né ricevere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
6. L'ufficio giudiziario pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici, nei limiti in cui ciò è funzionale allo svolgimento del tirocinio e, comunque, salvaguardando la sicurezza di detti sistemi. IL COA provvederà a mettere a disposizione dei singoli praticanti apparecchiatura elettronica in grado di permettergli di lavorare nell'Ufficio giudiziario, munita di scheda di rete, scegliendo la formula giuridica che preferisce.
7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo del tirocinante di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione di detta attività. Tale obbligo dovrà essere assunto per iscritto dal praticante su apposito modello messo a sua disposizione dalla Segreteria.
8. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente dell'ufficio giudiziario, anche su proposta del giudice affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, pure in relazione ai possibili rischi per l'immagine di indipendenza e imparzialità dell'ufficio. Parimenti, il tirocinante può rinunciare alla prosecuzione del tirocinio per esigenze personali. Di tale interruzione sarà data comunicazione al Consiglio dell'Ordine presso il quale il praticante è iscritto.
9. Durante il tirocinio il praticante avvocato redige un diario contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha collaborato e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Al termine del periodo di pratica presso l'Ufficio giudiziario, il tirocinante redigerà una relazione di sintesi su tali attività e la presenterà al giudice affidatario.
10. Il giudice affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 9, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto rispetto al progetto formativo individuale di cui all'articolo 3. La relazione, corredata con la predetta attestazione, è trasmessa, a cura dell'ufficio giudiziario, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.
11. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al termine del periodo di tirocinio, rilascia, sulla base della documentazione di cui ai commi 9 e 10, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del regolamento di cui al DM 17.3.2016 n. 58 e della presente

convenzione.

ART. 8

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha scadenza di due anni dalla sua data di entrata in vigore e non è soggetta a rinnovo automatico. L'eventuale rinnovo, laddove ritenuto opportuno dai soggetti sottoscrittori, sarà oggetto di apposita proroga con le eventuali necessarie modifiche.

ART. 9

FACOLTÀ DI RECESSO

E' facoltà di ciascuna parte contraente di recedere anche prima della durata prevista, qualora - ad insindacabile giudizio della stessa - si ritenga essere venuto meno l'interesse dell'Ente rappresentato. In tal caso dovrà essere data comunicazione scritta a tutti gli altri contraenti, salvo il diritto dei praticanti di proseguire il tirocinio fino alla scadenza presso l'Ufficio giudiziario.

ART. 10

ORIGINALE E PUBBLICITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene redatta in unico esemplare sottoscritto da tutti i partecipanti e protocollato da questo Tribunale, di cui verrà trasmessa copia conforme al COA di competenza e verrà data pubblicità tramite il proprio sito Internet da entrambe le parti sottoscrittrici, anche eventualmente tramite altri canali attualmente utilizzati, al fine di darne la massima diffusione.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna, altresì, a rendere la convenzione facilmente conoscibile ai propri praticanti già iscritti mediante apposita comunicazione ed a quelli di nuova iscrizione mediante consegna di copia, unitamente ai modelli necessari per l'iscrizione all'albo speciale.

ART. 11

EFFICACIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione avrà effetto decorso un mese dalla sua sottoscrizione, affinché venga preventivamente trasmessa, a cura di questo Tribunale per i Minorenni al Ministero della Giustizia, per la verifica della compatibilità della stessa con quanto indicato nella circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 13.10.2017 n. prot. 0186223.

Ancona 12.11.2024

Il Presidente
Unione Regionale Forense delle Marche
Avv. Arturo Pardi

Il Presidente del Tribunale
Dr. Sergio Cutrona

